

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI MIRATI
AD INCENTIVARE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' DI
COMMERCIO DI VICINATO O DI PICCOLO
ARTIGIANATO NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI

Approvato con Deliberazione C.C.
N° 38 del 30 Luglio 2021

INDICE

ART. 1 - Finalità

ART. 2 – Risorse Finanziarie e determinazione importi

ART. 3 - Soggetti beneficiari dei contributi

ART. 4 – Condizioni per l'ammissione ai contributi

ART. 5 – Spese ammissibili

ART. 6 - Presentazione delle istanze

ART. 7 - Assegnazione dei contributi tramite bando

ART. 8 - Procedimento per l'assegnazione dei contributi

ART. 9 - Liquidazione del contributo

ART. 10 - Verifiche/Decadenza dei benefici/Revoca del contributo

ART. 11 - Trattamento dati personali

ART. 12 - Entrata in vigore e pubblicazioni

ART. 1 - Finalità

Il Comune di Rignano sull'Arno, nell'ambito delle iniziative volte a valorizzare e rivitalizzare il tessuto economico-sociale del paese, anche sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuove attività commerciali e di artigianato, al fine di riqualificare e migliorare la qualità della vita della comunità, intende fornire un sostegno all'avvio di nuove attività commerciali, attraverso l'erogazione di un incentivo economico a soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività che si intende avviare.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra la Giunta può stabilire di concedere un contributo economico a sostegno delle spese di avviamento e gestione, destinato a coloro che intraprendono una nuova attività commerciale, di piccolo artigianato o di artigianato, da insediarsi nel capoluogo comunale o nelle frazioni, comprese le attività di vendita dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Le misure di cui al comma precedente potranno essere attivate anche in connessione con altri interventi operati dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti.

Il presente Regolamento è adottato avvalendosi della potestà regolamentare in attuazione degli artt. 3, 7 e 13 del D. Lgs. n.267/2000 e dallo Statuto del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/1990, rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché "l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere", sia a persone che ad enti pubblici e privati, sia subordinata "alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

ART. 2 – Risorse Finanziarie e determinazione importi

Annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce l'entità complessiva dello stanziamento da destinare al contributo di cui all'art. 1.

I contributi vengono assegnati fino all'esaurimento delle risorse previste in Bilancio. In caso di esaurimento delle risorse il Consiglio Comunale può rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti.

Il contributo massimo è stabilito in relazione alle disponibilità di bilancio, comunque per un importo non superiore a € 2.000,00 per ogni soggetto beneficiario.

Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). A tal fine l'impresa dovrà presentare apposita dichiarazione degli altri eventuali benefici ottenuti e di rispetto della presente condizione.

ART. 3 - Soggetti beneficiari dei contributi

Possono presentare domanda per l'erogazione del contributo:

- a) micro e piccole imprese (sia individuali sia societarie), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361 CE del 06/05/2003).
- b) persone fisiche che dichiareranno di voler costituire una micro o piccola impresa (sia individuali sia societarie), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361 CE del 06/05/2003).

Nel dettaglio, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- aspiranti imprenditori, singoli o in gruppo imprenditoriale (per rientrare in questa categoria al momento della presentazione della domanda l'impresa "nascente" non deve essere ancora iscritta al Registro delle Imprese);
- nuove imprese costituite a partire dal 01 Gennaio dell'annualità di pubblicazione del Bando di cui al presente regolamento, (per rientrare in questa categoria la nuova impresa deve essere, al momento della presentazione della domanda, già iscritta al Registro delle Imprese).

ART. 4 - condizioni per l'ammissione ai contributi

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aspiranti imprenditori occupati, inoccupati o disoccupati con residenza o domicilio nel Comune di Rignano sull'Arno che siano intenzionati ad avviare un'impresa localizzata nel Comune, entro il 31 Dicembre dell'annualità di pubblicazione del bando di cui al presente regolamento;
- nuove imprese con sede e/o unità operativa nel Comune di Rignano sull'Arno, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze con data uguale o successiva al 01 gennaio dell'annualità di pubblicazione del Bando di cui al presente regolamento.

Sono esclusi in ogni caso:

- imprenditori e società (aspiranti o già esistenti) in cui vi siano quote/azioni detenute da altre società già esistenti;
- Istanze riguardanti progetti imprenditoriali derivanti da conferimenti di imprese già esistenti;
- istanze di imprese nate in funzione di società già esistenti riconducibili al 2° grado di parentela
- imprenditori e società che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- imprenditori e società che abbiano in essere contenziosi o significativa esposizione debitoria verso il Comune;

Sono altresì esclusi gli imprenditori e società (aspiranti o già esistenti) i cui titolari, soci o amministratori:

- abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
- nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Le imprese beneficiarie, pena la revoca del contributo, per potere accedere ai benefici, devono:

- Iscriversi, obbligatoriamente, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze nel periodo compreso dal 01 Gennaio e 31 Dicembre dell'annualità di pubblicazione del Bando di cui al presente regolamento;
- non alienare i beni oggetto di contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- mantenere la sede e/o unità operativa realizzata per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- non cessare l'attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune maggiorate degli interessi legali.

ART. 5 – spese ammissibili

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le spese, sostenute a partire dal 01 Gennaio dell'annualità di pubblicazione del Bando di cui al presente regolamento, più precisamente:

Spese ammissibili:

- Spese per investimenti sugli immobili (es. lavori edilizi, installazioni e adeguamento impianti, e similari);
- Spese per investimenti sugli arredi e complementi di arredo;
- Spese per canoni di affitto/locazione e spese correnti di gestione dell'attività.

Spese non ammissibili:

- Spese relative a mezzi di trasporto;
- Interessi passivi;
- Immobilizzazioni immateriali (costi di ricerca, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi, nonché i diritti simili);
- Spese per studi, consulenze, progettazioni;
- Spese per la realizzazione di dehors.

Tipologie di attività non finanziate:

- "compro oro" o attività con fini similari;
- sale V.L.T. (video lottery terminal) centri scommesse e attività similari, oppure attività che prevedano installazione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro;
- articoli per soli adulti;
- articoli monoprezzo;
- le attività di vendita svolta esclusivamente con apparecchi/distributori automatici.

ART. 6 - Presentazione delle istanze

La domanda di ammissione all'assegnazione del contributo economico, corredata della documentazione richiesta, va presentata al Comune di Rignano sull'Arno secondo le indicazioni contenute nel bando. Le domande pervenute fuori dai termini indicati nel bando sono respinte.

L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; nel caso in cui la sottoscrizione non venga apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, l'istanza dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 7 - Assegnazione dei contributi tramite avviso pubblico

Il Responsabile del settore competente assumerà la determinazione di attribuzione del vantaggio economico, pubblicando un avviso, in applicazione dei criteri fissati nel presente regolamento e, successivamente, redigerà una graduatoria sulla base della comparazione dei richiedenti i contributi.

La determinazione con la quale il dirigente approva la graduatoria, come previsto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 241/1990, deve dimostrare che criteri e modalità fissati dal presente regolamento siano stati osservati.

L'avviso per le assegnazioni dei contributi di cui al presente Regolamento è emanato annualmente, fatta salva la disponibilità del fondo, e contiene:

1. l'indicazione dell'ammontare dei contributi erogabili;
2. il periodo entro il quale dovranno essere presentate le istanze e le modalità di presentazione delle stesse;
3. il modello tipo di domanda e eventuali allegati;
4. l'indicazione dei requisiti del soggetto richiedente;
5. l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze per l'attribuzione dei punteggi e delle relative risorse.

L'avviso viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune.

L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente regolamento ed esplicitati nei Bandi di Concorso.

ART. 8 - Procedimento per l'assegnazione dei contributi

Il procedimento per l'assegnazione dei contributi si conclude entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Nella fase istruttoria il competente ufficio può richiedere ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta utile al fine della definizione della procedura.

Il responsabile del procedimento istruisce le pratiche delle domande validamente pervenute e formula la graduatoria tenendo conto nell'ordine dei criteri stabiliti nell'avviso.

Il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, potrà istituire all'uopo una Commissione Tecnica, che nell'eventualità sarà composta da n° 3 membri.

La partecipazione alle sedute della Commissione quale componente o Presidente è gratuita.

La Commissione assegnerà ai progetti regolarmente pervenuti e ritenuti ammissibili un punteggio secondo i criteri individuati nel bando, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

-ATTIVITA' CARATTERIZZANTI DEL TERRITORIO, TIPICITA', CONNOTAZIONE CULTURALE: saranno premiate le attività tradizionali promosse da imprese locali, che abbiano le caratteristiche di Bottega d'Arte, negozi di Filiera Corta, comprese le attività di somministrazione di prodotti tipici locali e toscani, attività artigianali tradizionali, attività artistiche, culturali e di interesse sociale;

-INNOVAZIONE: saranno premiati i modelli imprenditoriali di nuova concezione ed originali, in termini di offerta di attività commerciali, artigianali e di servizio, facenti parte di una categoria merceologica che risulti assente o poco presente nell'area di riferimento;

-COMPETENZE: dovranno evidenziarsi le esperienze, caratteristiche professionali, conoscenza del settore, attitudini personali, che dimostrino la fattibilità e l'affidabilità del progetto;

-Saranno premieranno i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.

A parità di punteggio conseguito saranno privilegiati i progetti presentati dall'imprenditore di minore età. In caso di ulteriore parità di punteggio verrà presa in considerazione la data di presentazione dell'istanza (fanno fede il numero, la data e l'ora di acquisizione al protocollo del Comune).

Qualora venga presentata domanda sia da imprenditori proprietari di immobili sia da affittuari, se la disponibilità di fondi non è sufficiente per tutti i richiedenti, dovranno essere favoriti gli affittuari.

La Giunta può, con proprio atto, individuare criteri diversi e/o ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

Il responsabile del procedimento dà avviso alle imprese escluse per mancanza dei requisiti del possibile rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90. Decorsi 10 giorni dal ricevimento da parte dell'interessato del suddetto avviso senza che questo abbia presentato osservazioni o, se presentate, queste non fossero ritenute meritevoli di accoglimento, il responsabile del procedimento procederà a diniegare definitivamente l'istanza.

Il contributo sarà attribuito con apposita determinazione ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dall'avviso stesso e fino ad un numero massimo di n.2 assegnatari, con la precisazione che l'assegnazione ai soggetti di cui alla lett.b) dell'art. 3 avrà luogo soltanto in seguito all'effettiva costituzione di micro o piccola impresa.

ART. 9 - Liquidazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà dopo l'effettivo avvio dell'attività, presentando rendicontazione delle spese sostenute e idonei giustificativi della spesa per un importo pari o superiore al contributo medesimo.

Nel caso il contributo venga richiesto per spese per canoni di affitto/locazione, il beneficiario dell'agevolazione, ovvero il titolare del progetto selezionato, è tenuto ad inviare al Comune di Rignano sull'Arno copia del contratto di affitto e copia delle ricevute di versamento della quota di canone mensile dovuto al proprietario.

La liquidazione del contributo annuale avviene in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della documentazione previa presentazione.

ART. 10 – Verifiche/Decadenza dei benefici/Revoca del contributo

Il responsabile del procedimento effettua verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni effettuate dai richiedenti il contributo.

Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà adottato provvedimento per l'immediata revoca del contributo concesso, disponendo l'attivazione della procedura di recupero delle somme erogate e delle relative spese.

La concessione del contributo sarà annullata nei seguenti casi:

- mancata trasmissione della documentazione e delle spese ammesse a preventivo;
- rendicontazione di spese inferiori al 50% del progetto inizialmente presentato.
- avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo.

Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- mancato rispetto dell'impegno a non cessare l'attività per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo;

- mancato rispetto dell'impegno a mantenere la sede operativa dell'attività nel Comune di Rignano sull'Arno per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Il candidato alle agevolazioni e ai contributi di cui al presente Regolamento autorizza il Comune di Rignano sull'Arno e gli operatori e funzionari anche esterni incaricati della procedura, a trattare informazioni e dati personali da lui forniti o rinvenuti da fonti terze, riguardanti la sua persona/società che verranno conservati sia in forma cartacea che con l'utilizzo di strumenti informatici. Il candidato sarà reso edotto del fatto che i propri dati ed il loro trattamento sono finalizzati alla conduzione di attività inerenti le finalità del presente Regolamento e che saranno trattati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - Entrata in vigore e pubblicazioni

Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della Deliberazione di approvazione.

Gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26 del "Decreto Trasparenza" (D.lgs. 33/2013 come novellato dal d.lgs. 97/2016, c.d. "Foia").